



Numero di notifica : 2023/0490/BE (Belgium)

Accordo di cooperazione sul quadro di riferimento per la responsabilità estesa del produttore per alcuni flussi di rifiuti e per i rifiuti

Data di ricezione : 07/08/2023

Termine dello status quo : 08/11/2023 (08/02/2024)

Message

Messaggio 001

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2023) 2356

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0490/BE

Notifica di un progetto di testo da parte di uno Stato membro

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifikasi – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késések - Non fa decorrere la mora - Atidéjimal nepradedami - Atlíkšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20232356.IT

1. MSG 001 IND 2023 0490 BE IT 07-08-2023 BE NOTIF

2. Belgium

3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Verbindingsbureau - BELNotif
NG III - 2de verdieping
Koning Albert II-laan, 16
B - 1000 Brussel
be.belnotif@economie.fgov.be

3B. Interregionale Verpakningscommissie - Directie

4. 2023/0490/BE - S20E - Rifiuti

5. Accordo di cooperazione sul quadro di riferimento per la responsabilità estesa del produttore per alcuni flussi di rifiuti e per i rifiuti



6. Flussi specifici di rifiuti e rifiuti soggetti alla responsabilità estesa del produttore

7.

8. Il presente accordo di cooperazione è un testo con valore legale, che si applica all'intero territorio belga. L'obiettivo della legislazione è stabilire un quadro nazionale nell'ambito delle competenze delle Regioni, per quanto riguarda alcuni flussi di rifiuti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, al fine di ottenere una regolamentazione coerente e uniforme. Il nuovo regolamento sostituisce (in parte) la legislazione analoga delle tre regioni. Ciò rende più facile per i produttori conformarsi alle normative belghe nel campo della responsabilità estesa del produttore e facilita il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati nazionali. A tal riguardo, il presente accordo di cooperazione costituisce un recepimento parziale e l'attuazione della direttiva 2008/98/CE sui rifiuti.

Allo stesso tempo, l'accordo di cooperazione introduce un'ampia responsabilità dei produttori in materia di rifiuti, i cui costi di gestione sono a carico dei produttori. A tal proposito, il presente accordo di cooperazione costituisce un recepimento e un'attuazione parziale della direttiva (UE) 2019/904 sui rifiuti solidi urbani.

L'articolo 8 dell'accordo di cooperazione introduce un prelievo limitato per gli organismi di gestione nazionali per intervenire su alcuni costi delle regioni. L'articolo 9, paragrafo 9, impone lo stesso obbligo ai produttori che non aderiscono a un'istituzione amministrativa. Tuttavia, riteniamo che queste disposizioni non costituiscono una regolamentazione tecnica, né de jure né de facto. Lo citiamo solo a titolo informativo.

L'articolo 11 dell'accordo di cooperazione introduce obblighi per gli operatori dei mercati online. Tuttavia riteniamo che questa disposizione non costituisca una regolamentazione tecnica, né de jure né de facto. Menzioniamo questo solo a scopo informativo.

Gli articoli 27 e 28 e l'articolo 36, paragrafi 6 e 7, introducono un prelievo a carico degli organismi nazionali collettivi e riconosciuti, che rappresentano i produttori che immettono sul mercato determinati prodotti che si trovano prevalentemente nei rifiuti. Le regioni stanno estendendo il campo di applicazione della direttiva SUP alle lattine, alle confezioni di sigarette e alle gomme da masticare; a lungo termine, l'intenzione è di estendere ulteriormente il campo di applicazione a tutti gli imballaggi domestici. Tuttavia, questi articoli prevedono anche la possibilità per questi organismi collettivi e autorizzati, in accordo con le autorità interessate, di sostituire il prelievo con una "responsabilità operativa e finanziaria". L'articolo 22 e l'articolo 36, paragrafo 2, dell'accordo di cooperazione prevedono la possibilità per i singoli produttori di adempiere a tale obbligo in modo indipendente, a condizioni parallele. Estendendo l'ambito di applicazione del prelievo a prodotti non contemplati dalla direttiva SUP, queste disposizioni potrebbero essere considerate una regolamentazione tecnica de facto.

Le altre disposizioni dell'accordo di cooperazione sono comunicate solo a titolo informativo. Queste disposizioni non contengono alcuna regolamentazione tecnica, né de jure né de facto.

9. L'estensione dell'ambito di applicazione del prelievo ai prodotti non approvati dalla direttiva SUP è necessario al fine di evitare discriminazioni tra i produttori. In linea di principio, è indifendibile esentare dalla responsabilità estesa del produttore i gruppi di produttori i cui imballaggi sono in gran parte presenti



EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

nei rifiuti, perché la direttiva SUP riguarda solo i rifiuti di imballaggio in plastica.

10. Numeri o titoli dei testi di base:

11. No

12.

13. No

14. No

15. No

16.

Aspetto OTC: No

Aspetto SPS: No

Commissione europea

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu